

REPUBBLICA ITALIANA

COMUNE DI GRAVINA IN PUGLIA

Provincia di Bari

Rep. n. 3382

CONTRATTO DI APPALTO

LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E MIGLIORAMENTO SISMICO

DELLE FONDAZIONI DEL CORPO "C" DELLA SCUOLA MEDIA

STATALE "EUSTACCHIO MONTEMURRO" CIG 5834560F36

L'anno 2016 il giorno 7 del mese di aprile nella residenza municipale innanzi a me dott.ssa **Antonella TAMPOIA**, Segretario Generale presso il Comune di Gravina in Puglia, abilitato a rogare i contratti nei quali l'Ente è parte, ai sensi dell'art.97, comma 4, lett. c), del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267 e s.m.i., sono comparsi :

- **l'ing. Michele STASI** nella qualità di Dirigente responsabile dell' Area Lavori Pubblici domiciliato per la carica presso il Comune di Gravina in Puglia (c.f. 82000970721), in nome e per conto del quale in questo atto si costituisce ed agisce, denominato sin da ora, per brevità, anche *Appaltante*";

- **il Sig. Giovanni CANTERI** nato a Bosco Chiesanuova (VR) il 29.07.1957, ed ivi residente in via Bint n. 22; c.f.CNTGNN57L29B073E, nella qualità di condirettore ed institore della Impresa URETEK ITALIA s.p.a. con sede in Bosco Chiesanuova (VR) in Via Dosso del Duca n. 16, P. IVA 04198930234 di seguito denominato *"Appaltatore"*.

I componenti, della cui identità personale io segretario rogante sono certo, senza testimoni in virtù della previsione recata dall'art.12 Legge n.246/2005 mi richiedono la stipula del seguente atto.

PREMETTONO

a) che con determinazione a contrattare n. 815 del 28.10.2015 del Dirigente Responsabile della Direzione Servizi Tecnici è stata indetta la procedura di gara per l'affidamento dei **LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E MIGLIORAMENTO SISMICO DELLE FONDAZIONI DEL CORPO C DELLA SCUOLA MEDIA STATALE "DON EUSTACCHIO MONTEMURRO" 1° STRALCIO**, per un importo complessivo di € 99.000,00 compresi oneri per la sicurezza e costo della mano d'opera, oltre IVA come per legge;

b) con determinazione dirigenziale n. 973 del 04.12.2015, pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune di Gravina in Puglia, sono stati approvati i verbali di gara e, conseguentemente, è stato aggiudicato in via provvisoria l'appalto innanzi indicato in favore della Impresa URETEK ITALIA s.p.a. con sede in Bosco Chiesanuova (VR) in Via Dosso del Duca n. 16, che ha offerto il ribasso del 33%, rispetto all'importo posto a base d'asta, risultando regolari le procedure seguite;

c) che con la determinazione dirigenziale n.37 del 27.01.2016 la gara è stata definitivamente aggiudicata alla su indicata impresa alle condizioni su menzionate dando atto, nel medesimo provvedimento, che agli atti é stata acquisita la documentazione di rito per la verifica circa la ricorrenza dei requisiti di legge in capo all'aggiudicatario provvisorio;

d) che con la sopracitata determinazione n.37 del 27.01.2016 é stato approvato lo schema del presente contratto ai sensi dell'art. 192 del T.U.E.L.;

e) che a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 3, comma 8, della Legge 13.08.2010 n. 136, recante disciplina inderogabile in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, è stato comunicato il numero di conto corrente bancario

dedicato sul quale verranno effettuati i pagamenti relativi alle prestazioni del presente contratto, come in prosieguo indicato;

f) che il legale rappresentante dell'Impresa aggiudicataria URETEK ITALIA s.p.a e il Responsabile del procedimento, ing. Onofrio Tragni hanno sottoscritto in data 07.04.2016, ai sensi dell'articolo 106, comma 3, del D.P.R. del 05.10.2010 n. 207, il verbale in atti, dal quale risulta che permangono le condizioni che consentono l'immediata esecuzione dei lavori oggetto del presente atto;

tanto premesso, tra le parti, come sopra costituite, **si conviene e si stipula quanto segue:**

Articolo 1 (Oggetto)

L'Appaltante, nella persona del Dirigente responsabile della Direzione Area Tecnica affida all'Appaltatore, che accetta, la realizzazione di tutti i lavori finalizzati al consolidamento ed al miglioramento sismico delle fondazioni del Corpo "C" della Scuola Media Statale "Eustacchio Montemurro", descritti nel progetto esecutivo approvato nonché nella proposta migliorativa prodotta nell'ambito della procedura di gara.

Sono altresì compresi nell'appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro completamente compiuto, secondo le condizioni stabilite dal capitolato speciale d'appalto, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste nella documentazione di progetto e nelle specifiche tecniche di cui l'Appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza e secondo le norme Statali e Regionali in materia di opere pubbliche, di sicurezza nei cantieri, di tutela del lavoro, di regolazione dei negozi giuridici in materia di assunzioni, tutela dei lavoratori, assistenza

sociale, assicurazione e prevenzione degli infortuni dei lavoratori, di trattamento economico e normativo della mano d'opera, in materia di circolazione stradale, tutela e conservazione del territorio, sicurezza e igiene sui luoghi di lavoro nonché in materia di prevenzione mafiosa e di impiantistica. In particolare, l'Appaltatore, con la sottoscrizione del presente atto, conferma di versare nelle condizioni di assoggettabilità agli obblighi di assunzione ai sensi della legge 68/99 art. 17, giusta nota agli atti.

I sopracitati documenti, anche se non materialmente allegati, debitamente firmati dalle parti, sono considerati parte integrante e sostanziale del presente contratto.

I lavori di cui al presente contratto sono affidati a corpo. Qualora, nell'ambito dei lavori, si rendesse necessaria la realizzazione di opere da valutare a misura, queste dovranno essere computate secondo quanto previsto dall'art. 8.2 del Capitolato Speciale di Appalto.

Articolo 2 (Corrispettivo dell'appalto)

Il corrispettivo dovuto dall'Appaltante ammonta ad un importo complessivo di € 71.684,03 di cui € 2.000,00 per oneri della sicurezza e € 14.224,32 per il costo della mano d'opera, oltre IVA come per legge, così come risultante dall'offerta formulata dall'Appaltatore in sede di gara.

L'importo contrattuale, così come determinato a seguito dell'offerta dell'Appaltatore, rimane fisso e invariabile. Tale importo, però, viene dichiarato sin d'ora soggetto alla liquidazione finale che farà il Direttore dei lavori o collaudatore per quanto concerne le diminuzioni, le aggiunte o le modificazioni tutte che eventualmente saranno apportate al progetto originale.

Non è ammessa, ai sensi dell'art. 133, comma 2 del D. Lgs. n. 163/2006, la

revisione dei prezzi, e non si applica il comma 1 dell'art. 1664 del C.C., fatta

salva l'applicabilità di quanto disposto nei commi 3 e successivi del predetto

art. 133.

E' vietata la cessione del contratto. E' ammessa la cessione dei crediti, ai

sensi e con le modalità di cui all'art. 117 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.

L'Appaltatore con la sottoscrizione del presente contratto dichiara di

assumere gli obblighi previsti dall'art. 3 della Legge 13.08.2010 n.136 al fine

di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari relativi allo stesso. A tal fine

dichiara di aver aperto apposito c/c dedicato ai movimenti finanziari relativi

alla gestione del presente contratto i cui estremi identificativi sono:

IBAN IT08 P 02008 59280 000102859839 UNICREDIT BANCA

D'IMPRESA spa - Agenzia di Bosco Chiesanuova (VR).

L'Appaltatore dichiara altresì di essere egli stesso il soggetto abilitato ad

operare sul sopracitato conto, oltre che i Sigg. PASTOR Mariapia e

BIRTELE Andrea, giusta nota agli atti del 21.01.2016, a firma del medesimo.

Ai sensi dell'art. 3, comma 8, della Legge 13.08.2010 n. 136, il presente

contratto sarà risolto in tutti i casi di mancato adempimento agli obblighi di

tracciabilità dei flussi finanziari previsti dal medesimo articolo 3.

Articolo 3 (Pagamenti)

Visto l'esiguo tempo necessario per l'ultimazione dei lavori, sarà redatto un

unico stato di avanzamento dei lavori.

Trattandosi di appalto di importo inferiore a 500.000 euro il certificato di

collaudo è sostituito da quello di regolare esecuzione, e deve avere luogo non

oltre sei mesi dall'ultimazione dei lavori (art. 141 del D. Lgs. n. 163/2006). Il

termine di pagamento della rata di saldo e di svincolo della garanzia

fideiussoria non può superare i 90 (novanta) giorni dall'emissione del certificato di regolare esecuzione ai sensi dell'articolo 141, comma 9, del codice.

I pagamenti non costituiscono presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, comma 2, del codice civile.

Articolo 4 (Tempi di esecuzione)

Il tempo utile per il compimento dei lavori è stabilito in giorni 30 (trenta) consecutivi e continui decorrenti dal verbale di consegna dei lavori. Poiché nel tempo contrattuale di cui innanzi si è tenuto conto delle normali previsioni di andamento stagionale sfavorevole, per tali motivi non potranno essere concesse proroghe per recuperare i rallentamenti e le soste.

Le sospensioni dei lavori saranno disposte per i casi previsti ai sensi dell'art. 158 e 159 del D.P.R. n. 207/2010.

Articolo 5 (Penali per il ritardo)

Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per la ultimazione dei lavori in riferimento all'art. 145, comma 3, del D.P.R.207/2010, salvo il caso di ritardo non imputabile all'appaltatore, verrà applicata una penale giornaliera di € 100,00 al giorno, ovvero nella percentuale dell' 0,10% dell'importo contrattuale netto, per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo.

Articolo 6 (Garanzie)

A garanzia del puntuale ed esatto adempimento degli obblighi di cui al presente contratto, l'impresa ha prestato la cauzione definitiva di cui all'art. 113 del D. Lgs. n.163/2006 di € 70.867,00 tramite polizza fideiussoria n. 361010517 rilasciata da GENERALI ASSICURAZIONI s.p.a. - Agenzia di Verona - Borgo Venezia 409 00 - in data 19.01.2016.

Nel caso in cui si verificano inadempimenti contrattuali da parte della ditta aggiudicataria, l'Appaltante incamererà la cauzione di cui al comma precedente, fermo restando che l'Appaltatore dovrà provvedere alla sua ricostituzione nel termine che gli sarà prefissato, qualora non si provveda alla risoluzione del contratto.

La garanzia cesserà di avere effetto e sarà svincolata nei termini e nelle forme di legge.

L'Appaltatore assume la responsabilità di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti ed i materiali di sua proprietà, sia per quelli che esso dovesse arrecare a terzi, in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle attività connesse, sollevando l'Appaltante da ogni responsabilità al riguardo.

A tale scopo, ai sensi dell'articolo 129 del D. Lgs. 163/2006, l'Appaltatore è obbligato a stipulare una polizza assicurativa che tenga indenne l'Appaltante da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, salvo i casi di forza maggiore e che preveda anche una responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione dei lavori per le opere con un minimo di € 500.000,00 ed un massimale di € 5.000.000,00, sino alla data di emissione del certificato di collaudo.

È vietata la cessione totale o parziale del contratto, sotto pena di nullità.

In relazione ai lavori che l'impresa intende subappaltare, come da indicazione formulata in sede di offerta, si applica l'articolo 118 del D. Lgs. n.163/2006; l'art. 170 del D.P.R.207/2010; l'art. 20 del D. Lgs. n. 276/2003 e quelle previste nel Bando di gara.

Articolo 7 - (Piani di sicurezza)

L'appaltante ha approvato il Piano di Sicurezza e di Coordinamento di cui

all'art.100 del d.lgs. n.81/2008, unitamente agli atti progettuali. L'Appaltatore ai sensi del D. Lgs. 09/04/2008, n.81(allegato XV) dovrà redigere e consegnare il Piano Operativo di Sicurezza (POS) prima della consegna dei lavori. L'Appaltatore è tenuto ad attenersi alle indicazioni del coordinatore per l'esecuzione dei lavori, a dare completa e puntuale attuazione al Piano di Sicurezza e di Coordinamento di cui all'art.100 del d.lgs. n. 81/2008, approvato dall'Appaltante unitamente agli atti progettuali, atti che, debitamente sottoscritti dalle parti contraenti, sono depositati agli atti del Servizio competente e fanno parte integrante del presente atto anche se non materialmente allegati.

Articolo 8 (Programma esecutivo dei lavori)

Ai sensi dell'art. 43, comma 1, lettera b) del D.P.R. n. 207/10, l'Appaltatore ha l'obbligo di presentare alla Direzione Lavori, prima dell'inizio dei lavori, un programma esecutivo nel quale siano riportate, per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione.

Articolo 9 (Oneri previdenziali e pagamento dei lavoratori)

L'Appaltatore è obbligato:

a) ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località dove sono eseguiti i lavori;

b) ad osservare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, previste dalla vigente normativa;

c) ad essere in regola con le disposizioni di cui alla Legge n. 68/1999.

In caso di mancato pagamento, da parte dell'Appaltatore, delle retribuzioni

dovute al personale dipendente, si applica quanto disposto in merito dal DPR 207/2010, con riserva dell'Amministrazione di pagare direttamente i lavoratori, anche in corso d'opera secondo quanto previsto dall'art. 5 del Regolamento di attuazione del Codice dei Contratti D.R.P. 207 /2010.

Articolo 10 (Oneri d'informazione)

L'Appaltatore, per i controlli delle autorità competenti, è tenuto ad esporre:

- in cantiere l'elenco giornaliero dei dipendenti propri e delle eventuali imprese subappaltatrici operanti nel cantiere medesimo;
- all'esterno del cantiere il cartello del tipo unificato previsto dal Ministero LL.PP., indicante l'oggetto dei lavori, con indicazione anche delle fonti di finanziamento e rispondente a quanto prescritto dall'art. 118, comma 5, del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i..

Articolo 11 (Danni di forza maggiore)

L'Appaltatore non avrà diritto ad alcun indennizzo per avarie, perdite o danni che si verificassero nel cantiere durante il corso dei lavori.

Per i danni cagionati da forza maggiore, si applicano le norme dell'art. 166 D.P.R. n. 207/10.

In particolare nessun compenso sarà dovuto dall'Appaltante per danni o perdite di materiali non ancora posti in opera, di utensili, di ponti di servizio, ecc., come indicato nell'art. 166 D.P.R. n. 207/10. L'Appaltatore è tenuto ad adottare, tempestivamente ed efficacemente, tutte le misure preventive atte ad evitare danni, e comunque è tenuto alla loro riparazione a sua cura e spese.

Articolo 12 (Obbligo di manutenzione)

Sino a che non sia intervenuto, con esito favorevole, il collaudo delle opere, la manutenzione delle stesse verrà tenuta a cura e spese dell'Appaltatore che

sarà responsabile, in sede civile e penale, dell'osservanza di tutto quanto specificato in questo articolo.

Per tutto il periodo corrente tra l'esecuzione ed il collaudo, e salve le maggiori responsabilità sancite dall'art. 1669 del C.C., l'Appaltatore sarà garante delle opere e delle forniture eseguite, restando a suo esclusivo carico le riparazioni, sostituzioni e ripristini che si rendessero necessari. Durante detto periodo lo stesso curerà la manutenzione tempestivamente e con ogni cautela, provvedendo, di volta in volta, alle riparazioni necessarie, senza che occorran particolari inviti da parte della Direzione dei Lavori ed eventualmente, a richiesta insindacabile di questa, mediante lavoro notturno.

Ove l'Appaltatore non provvedesse nei termini prescritti dalla Direzione dei Lavori, si procederà d'ufficio e la spesa andrà a debito dello stesso con detrazione delle spese sostenute dal residuo credito e, in difetto, dalla cauzione.

Art. 13 (Risoluzione e recesso)

L'Appaltante potrà procedere alla risoluzione del contratto oltre che nei casi specificamente richiamati dai singoli articoli del presente contratto, nei casi previsti dagli artt. 135 e 136 del d.lgs. n° 163/2006 (accertamento di reati, grave inadempimento, grave irregolarità e grave ritardo).

L'Appaltante ha inoltre diritto di recedere in qualunque tempo dal contratto previo pagamento dei lavori eseguiti e del valore dei materiali utili esistenti in cantiere, oltre al decimo dell'importo delle opere non eseguite e con le modalità precisate dall'art. 134 del d.lgs. n° 163/2006.

Art. 14 (Controversie e elezione di domicilio)

In materia di contenzioso e per la definizione delle controversie si applica, se

ricorrono i presupposti, l'art. 240 del D. Lgs. n. 163/2006.

Le parti concordano che il foro competente in merito alle controversie giudiziarie è quello del luogo in cui è stato stipulato il contratto.

A tutti gli effetti amministrativi e giudiziari l'Appaltante elegge il proprio domicilio presso la sede Municipale, rappresentato dal Dirigente Responsabile della Direzione Area Tecnica; l'Appaltatore presso la propria sede legale in Bosco Chiesanuova (VR) in Via Dosso del Duca n. 16.

Tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini ed ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto di appalto sono fatte dal Direttore dei Lavori o dal Responsabile Unico del Procedimento, ciascuno relativamente agli atti di propria competenza, a mani proprie dell'Impresa o di colui che la rappresenta nella condotta dei lavori ed effettuate presso il domicilio suindicato.

L'Impresa è tenuta a comunicare tempestivamente al Responsabile Unico del Procedimento e alla Direzione dei Lavori ogni modifica intervenuta negli assetti proprietari e nella struttura d'Impresa, nonché negli organismi tecnici e amministrativi.

Art. 15 -Normativa Antimafia ed Anticorruzione

L'eventuale venir meno dei requisiti soggettivi di cui alle vigenti leggi antimafia e anticorruzione costituisce motivo di risoluzione di diritto di questo contratto.

A tal proposito l'Appaltatore dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui al protocollo di legalità, sottoscritto in data 20 Aprile 2012 e che qui si intendono integralmente riportate e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti.

Inoltre, in recepimento delle “Linee guida per l’avvio di un circuito collaborativo tra ANAC-Prefetture-UTG e enti locali per la prevenzione dei fenomeni di corruzione e l’attuazione della trasparenza amministrativa - sezione enti locali”, emanate il 15.07.2014 dall’ANAC e dal Ministero dell’Interno – con particolare riferimento all’allegato “C”, l’Appaltatrice dichiara quanto segue:

a) L’Appaltatore si impegna a dare comunicazione tempestiva alla Prefettura e all’Autorità giudiziaria di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell’imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti di impresa. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini della esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell’art. 1456 del c.c., ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall’art. 317 del c.p.”;

b) la Stazione appaltante si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all’art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti dell’imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell’impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319 bis c.p., 319-ter c.p., 319-quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322-bis c.p., 346-bis c.p., 353 c.p. e 353-bis c.p.”;

c) l’Appaltatore, nella qualità in atti, dichiara di non avere alcun rapporto di qualsivoglia natura con i dipendenti della stazione appaltante in servizio

ovvero cessati nell'arco del triennio;

d) ai sensi del combinato disposto dell'art. 2, comma 3, del D.P.R. n. 62/2013

Regolamento recante Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici, a

norma dell'art. 54 del D. Lgs. n.165/2001 e dell'art. 2 del Codice di

Comportamento del Comune di Gravina in Puglia, adottato con deliberazione

di G.C. n.13/2014, l'Appaltatrice e, per suo tramite i suoi dipendenti e/o

collaboratori a qualsiasi titolo, si impegnano, pena la risoluzione del contratto,

al rispetto degli obblighi di condotta previsti dai sopracitati Codici, per quanto

compatibili, codici che, pur non essendo materialmente allegati al presente

atto, sono consegnati in copia contestualmente alla sottoscrizione del presente

atto.

Per espressa accettazione delle clausole n. 2- 3- 4- 5- 6- 7- 8- 9 del Protocollo

di Legalità e delle lettere a) - b)- c)- d) sopra riportate, l'Appaltatore appone la

propria sottoscrizione con firma digitale.

Art.16 - Norme Finali

Tutte le spese inerenti il bollo, la registrazione fiscale, la redazione del

contratto ed ogni altro onere relativo, nessuno escluso, sono a carico della

ditta Appaltatrice. Essendo la prestazione contemplata dal presente atto

soggetta ad I.V.A., si chiede la registrazione a tassa fissa, ai sensi delle vigenti

disposizioni di legge.

L'imposta di bollo è assolta con modalità telematiche ai sensi del D.M.

22/02/2007 mediante modello unico informatico per l'importo di € 45,00.

I dati raccolti saranno trattati, per gli effetti del combinato disposto degli artt.

13 e 18 del D. Lgs. 30.06.2003 n. 196 (T.U. sulla *privacy*), esclusivamente

nell'ambito della presente procedura .

Per l'interpretazione del presente contratto trovano applicazione le disposizioni di cui agli artt. dal 1362 al 1371 del Codice Civile.

Nel caso di contrasto tra le norme del presente contratto e quelle del Capitolato Speciale d'Appalto, prevalgono queste ultime, ove non altrimenti disposto.

Nel caso di contrasto tra le norme del presente contratto e/o del Capitolato Speciale con gli elaborati tecnici, prevalgono le prime.

Richiesto, io Segretario Generale ho ricevuto il presente atto, redatto mediante strumenti informatici dandone lettura a chiara ed intelligibile voce alle costituite parti, che lo approvano e dichiarano conforme alla loro volontà.

Detto atto viene sottoscritto ai sensi dell'art. 25 comma 2 del D. Lgs n. 82 del 07.03.2005 e s.m.i. (codice dell'Amministrazione digitale):

- dall'**Appaltatore**, nella persona del **Sig. Giovanni CANTERI**, nella qualità in atti, con firma digitale, la cui validità alla data odierna è stata da me accertata, distintamente apposta per espressa accettazione delle clausole di cui all'art. 15 e del presente atto per intero;

- dall'**Appaltante**, nella persona del Dirigente responsabile della Direzione Area Lavori Pubblici, **ing. Michele STASI**, con firma digitale la cui validità alla data odierna è stata da me accertata.

Il presente atto firmato da me, Pubblico Ufficiale rogante, a mezzo di firma digitale il cui certificato risulta vigente alla data odierna, si compone a video di n.13 pagine per intero, e sino alla fine del presente periodo.

Il Segretario Generale, dott. ssa Antonella TAMPOIA